

Ai sensi dell'articolo 72 comma 9 della Legge sull'educazione e istruzione della scuola elementare e media superiore (Gazzetta Ufficiale nn. 87/08, 86/09, 92/10 e 105/10), il ministro della scienza, educazione e sport apporta il seguente

REGOLAMENTO INERENTE AL MODO, PROCESSO E AGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Articolo 1

(1) Con il presente Regolamento si confermano i modi, i procedimenti e gli elementi di valutazione dei risultati ottenuti dagli alunni delle scuole elementari e medie nel processo educativo-istruttivo, nonché i diritti e obblighi degli educatori/insegnanti, alunni, capiclasse e del direttore nel processo di valutazione nel corso dell'anno scolastico come pure i diritti e gli obblighi dei genitori/tutori (in seguito: genitori).

(2) I termini usati nel presente Regolamento si usano per il genere maschile, sono neutrali e si riferiscono al genere maschile e femminile.

Articolo 2

Definizione dei termini

(1) La valutazione è la raccolta sistematica di dati nel processo d'insegnamento e nel livello raggiunto delle competenze: interessi, capacità, indipendenza e responsabilità nei confronti del lavoro, in armonia ai modi acconsentiti e predefiniti, ai procedimenti ed elementi e parti integranti dello stesso sono il monitoraggio, la verifica e la valutazione.

(2) Il monitoraggio è l'osservazione sistematica e la registrazione delle osservazioni in merito al raggiungimento delle competenze definite dal curriculum nazionale e da quello delle singole materie, dal piano e programma e dal curriculum scolastico.

(3) Il monitoraggio consiste nel valutare il livello di competenza raggiunto nella materia d'insegnamento, in altri campi o forme di lavoro nel corso dell'anno scolastico.

(4) Valutare significa assegnare un valore numerico o descrittivo ai risultati del monitoraggio e della verifica (controllo) riguardanti il lavoro degli alunni in base alle componenti della valutazione di ogni materia d'insegnamento.

Articolo 3

Modi, procedimenti ed elementi di valutazione

(1) I modi, i procedimenti e gli elementi della valutazione delle competenze raggiunte

derivano dal curriculum nazionale, dal piano e programma nazionale, dal piano e programma della materia d'insegnamento, dal curriculum scolastico, nonché dal Regolamento della casa (regole di comportamento a scuola).

(2) Gli elementi della valutazione di uno specifico argomento e le modalità e i criteri di valutazione vengono elaborati dall'insegnante di una determinata materia in collaborazione con gli altri insegnanti della stessa materia o dello stesso campo educativo-istruttivo a livello locale, regionale o nazionale.

(3) Il successo degli alunni nella valutazione di determinati lavori, nel lavoro pratico, negli esperimenti, nelle prestazioni (artistiche: scuole di musica, danza e arte), viene valutato in base all'applicazione dell'alunno nello svolgimento dei compiti assegnati. Viene valutata la sua autonomia, le competenze, l'utilizzo di materiali, attrezzi, strumenti e altri dispositivi nonché il rispetto delle misure di sicurezza nei confronti di se stessi, degli altri e dell'ambiente.

Articolo 4

Le attività nel processo di valutazione dello sviluppo delle competenze e della condotta degli alunni vengono eseguite dagli educatori/insegnanti e dai collaboratori pedagogici in modo trasparente, pubblico e continuato, nel rispetto della personalità degli alunni e dando ad ogni alunno le stesse possibilità.

Articolo 5

Valutazione degli alunni con difficoltà

(1) Negli alunni con disabilità deve essere valutato il loro atteggiamento nei confronti del lavoro e dei compiti assegnati nonché nei confronti dei valori educativi.

(2) Le procedure, i metodi e gli elementi di valutazione degli alunni con disabilità che seguono un programma individuale e curriculum specifici inclusa la condotta, sono apportate dagli educatori/insegnanti che tengono in considerazione le difficoltà e la personalità degli alunni.

(3) Bisogna indirizzare la valutazione allo scopo di coinvolgere maggiormente gli alunni a partecipare attivamente alle lezioni ed alle attività extrascolastiche, sviluppare la loro autostima e il senso di progresso in modo che l'alunno stesso possa sfruttare adeguatamente le capacità conservate e svilupparne nuove.

(4) I modi e metodi di valutazione devono essere in accordo con le raccomandazioni degli esperti per singola area, adeguati al livello e al tipo di problemi e devono essere chiari a tutti coloro che partecipano al processo di valutazione.

(5) Bisogna controllare il livello di sviluppo delle competenze dell'alunno in modo da non accentuare le sue difficoltà, bensì trovare la via in cui egli si esprime al meglio. Gli errori che nascono come conseguenza delle difficoltà dell'alunno stesso devono essere modificati e non

devono influire sulla valutazione completa del lavoro e quindi sul voto. Il voto deve essere evidenziato in modo descrittivo.

(6) Se un alunno presenta difficoltà di comunicazione verbale-vocale, è possibile valutarlo in forma scritta dopo aver consultato il Consiglio di classe.

(7) Se un alunno presenta difficoltà di comunicazione scritta, è possibile valutarlo in forma orale dopo aver consultato il Consiglio di classe.

Articolo 6

Verifica iniziale o test introduttivo

(1) L'insegnante può svolgere il test iniziale all'inizio dell'anno scolastico per informazioni sul livello raggiunto delle competenze degli studenti in un determinato campo o materia.

Ogni test iniziale deve essere annunciato e svolto entro la fine della seconda settimana di lezione e questo non viene considerato nel quadro delle verifiche programmate come dall'articolo 10 del presente Regolamento.

(2) I risultati dei test iniziali devono essere registrati nelle note sul monitoraggio degli studenti, non vengono valutati numericamente con il voto, ma servono per avere un quadro della situazione iniziale dell'alunno.

Articolo 7

Interrogazione orale

(1) Per verifica orale si intende ogni forma orale di verifica del livello di conoscenza raggiunto dagli alunni che viene valutata con un voto. Le verifiche orali si effettuano regolarmente durante l'anno scolastico, di solito dopo l'apprendimento e il consolidamento dei contenuti trattati in classe.

(2) La verifica orale si può effettuare durante ogni ora di lezione senza preavviso e non deve durare più di 10 minuti per ogni alunno.

(3) Nel giorno in cui l'alunno ha già una prova scritta può essere interrogato solo in una materia, in due materie se in quel giorno non ha alcuna prova scritta. La data di ogni prova orale/ interrogazione va riportata nella rubrica delle osservazioni/note.

Art 8

Verifica scritta

(1) La verifica scritta riguarda tutte le forme di verifica scritta che viene valutata con un voto. La verifica scritta si esegue dopo l'elaborazione e il consolidamento (esercitazioni) dei contenuti d'insegnamento, regolarmente durante l'anno scolastico.

(2) Ai fini del presente Regolamento distinguiamo le verifiche scritte che durano più di 15 minuti (in seguito: verifica scritta) e le verifiche scritte brevi che durano al massimo 15 minuti (in seguito: verifica scritta breve). Queste si devono differenziare oltre che per la durata anche per la quantità dei contenuti.

(3) Il voto delle verifiche scritte brevi va riportato nella rubrica delle osservazioni.

(4) L'insegnante deve informare gli alunni su i contenuti della verifica e il modo in cui verrà eseguita la verifica scritta.

(5) In un giorno l'alunno può scrivere solo una verifica scritta e in una settimana al massimo quattro verifiche scritte.

Articolo 9

Ripetizione delle verifiche scritte

(1) Se la verifica scritta ha riportato risultati inaspettati da parte degli alunni, l'insegnante deve determinare la causa dell'insuccesso e ripetere la verifica scritta. In tal caso viene informato il capoclasse e il team psico-pedagogico della scuola.

(2) Prima di ripetere la prova scritta, l'insegnante è tenuto a organizzare il suppletivo.

(3) La ripetizione della prova scritta viene condotta durante le lezioni regolari dopo che l'insegnante ha constatato l'insuccesso degli alunni, ovvero quando ritiene che i risultati degli alunni non sono sufficienti per proseguire con l'insegnamento e l'apprendimento.

Articolo 10

Pianificazione delle prove del sapere

(1) Il calendario delle verifiche scritte (di seguito: calendario) è un documento scolastico che ogni scuola deve apportare per l'anno scolastico in corso.

(2) La scuola ha l'obbligo di pubblicare entro la terza settimana di lezione di ogni semestre, il calendario delle verifiche per tutte le classi in bacheca o sul sito della scuola.

(3) Il calendario è composto dall'elenco delle classi e dal calendario delle giornate lavorative dove sono riportate le verifiche scritte previste. Il calendario viene realizzato in base al programma e all'orario di ogni classe.

(4) Nel calendario vanno riportate anche le verifiche scritte brevi che si annunciano e iscrivono 5 (cinque) giorni lavorativi prima della prova scritta.

(5) Fanno eccezione le scuole professionali dove il calendario viene realizzato mensilmente e presentato almeno 15 giorni prima della fine del mese corrente.

(6) In situazioni eccezionali si può rinviare la verifica o esame scritto o rinunciare a tale verifica. Dopo l'argomentazione e il nuovo accordo con gli alunni la decisione spetta all'insegnante di materia, al team psico-pedagogico stabilito dal direttore e dal direttore della scuola.

(7) Il calendario viene proposto dall'insegnante, mentre viene approvato dal Consiglio insegnanti.

Articolo 11

Voto conclusivo per materia

(1) Il voto finale di ogni materia esprime il livello delle competenze raggiunte dall'alunno nella materia di insegnamento e risultato del processo complessivo di valutazione durante l'anno scolastico, si esprime in base ai criteri di valutazione.

(2) Gli insegnanti all'inizio dell'anno scolastico, a livello di Attivo professionale delle singole materie di insegnamento, stabiliscono i criteri, i metodi per il voto finale.

(3) Il voto finale della materia di insegnamento alla fine dell'anno scolastico non deriva sempre dalla media aritmetica, specialmente se l'alunno ha dimostrato un notevole miglioramento nel secondo semestre

Articolo 12

Diritti e doveri degli insegnanti

(1) Il maestro/insegnante di una singola materia determina gli elementi di valutazione, i metodi e le procedure per la valutazione con gli altri maestri/insegnanti della stessa materia.

(2) L'attivo professionale della scuola ha l'obbligo di armonizzare i metodi, procedure e elementi di monitoraggio a livello locale, livello regionale e nazionale in tutte le materie ed aree educative.

(3) Il maestro/insegnante di ciascuna materia ha il compito di informare gli alunni, il capoclasse, il pedagogo, lo psicologo e il responsabile del profilo educativo/reabilitativo (in seguito: servizio professionale) sugli elementi da valutare e su i metodi e procedure di valutazione.

(4) Nel primo semestre della prima classe l'insegnante monitora i risultati degli alunni, ma non li valuta numericamente, bensì li stimola dal punto di vista educativo/istruttivo e li prepara alla valutazione numerica dei risultati nella loro scolarizzazione futura.

(5) L'insegnante segue lo sviluppo degli alunni e annota nella rubrica delle note solamente le osservazioni che esso reputa indispensabili. Esse devono essere chiare all'alunno e ai genitori

in modo da agevolare l'insegnante e ottenere una valutazione conclusiva della propria materia d'insegnamento.

(6) Nella rubrica delle note il maestro/insegnante può inserire le seguenti informazioni: data della prova scritta, l'ultima unità didattica valutata in modo orale, il punteggio ottenuto e quello possibile della verifica scritta, i temi e i risultati di vari lavori assegnati e svolti in modo individuale o in gruppo, lo svolgimento di compiti regolari e altre informazioni che sono la base per la valutazione di ogni singola materia.

(7) Gli alunni vengono valutati dall'insegnante di materia.

(8) Il maestro/insegnante valuta in classe e solo in casi eccezionali fuori dall'ambito scolastico (insegnamento in ospedale, a casa).

(9) Il maestro/insegnante è tenuto a comunicare il voto in modo pubblico e motivare la sua decisione all'alunno stesso.

(10) Il maestro/insegnante ha l'obbligo di annotare nel registro il voto nell'apposita casella.

(11) L'insegnante ha l'obbligo di fornire in visione all'alunno la sua prova scritta e di custodirla a scuola fino alla fine dell'anno scolastico.

(12) Nelle scuole d'arte le conoscenze dell'alunno agli esami annuali vengono valutate dall'insegnante di materia che ha lavorato con l'alunno nel corso dell'anno scolastico e la commissione giudicatrice, mentre agli esami di riparazione, agli esami di classe e a quelli di materia e delle materie differenziali lo valuta la commissione.

Articolo 13

Diritti e doveri degli alunni

(1) L'alunno ha il diritto di conoscere i criteri di valutazione, i metodi e le procedure di valutazione di ogni insegnante per ogni singola materia d'insegnamento.

(2) L'alunno ha l'obbligo di attenersi a tutte le regole riguardanti i metodi e le procedure di valutazioni e alle regole di comportamento dell'alunno a scuola.

(3) Se l'alunno non rispetta le regole, l'insegnante può suggerire misure pedagogiche specifiche al capoclasse, al Consiglio di classe o al Consiglio insegnanti che può decidere quali misure pedagogiche adottare.

Articolo 14

Diritti e doveri dei genitori

(1) I genitori hanno il diritto di conoscere i criteri di valutazione, i metodi e le procedure di valutazione per ogni materia di insegnamento.

- (2) Il capoclasse durante le riunioni e i colloqui individuali (informazioni) informa i genitori riguardo ai metodi e le modalità di valutazione.
- (3) Il genitore è tenuto a frequentare regolarmente le riunioni dei genitori e le informazioni individuali con il capoclasse.
- (4) Il genitore ha il diritto di vedere le verifiche scritte e altri lavori, nonché i voti durante i colloqui individuali.
- (5) Il genitore ha il diritto di richiedere al capoclasse il colloquio individuale con l'insegnante di materia.
- (6) Il genitore ha il diritto di informare il Direttore se il capoclasse o l'insegnante di materia rifiuta di fornire informazioni riguardo al successo del suo bambino.
- (7) Il genitore ha il diritto di presentare, in forma scritta o orale (commenti, suggestioni e obiezioni) sulla valutazione degli alunni, al direttore e/o Consiglio insegnanti.
- (8) Nell'ultima settimana prima della fine dell'anno scolastico non si organizzano colloqui individuali.

Articolo 15

Diritti e doveri del capoclasse

- (1) Il capoclasse è tenuto a informare i genitori alla prima riunione in merito al presente Regolamento e gli alunni il primo giorno di scuola.
- (2) Il capoclasse pianifica e apporta l'orario delle riunioni dei genitori e delle informazioni individuali e informa, in forma scritta, il direttore e il servizio professionale, i genitori e gli alunni.
- (3) Il capoclasse ha il compito di convocare almeno tre riunioni dei genitori nel corso dell'anno scolastico, informa i genitori delle attività della classe e assicura lo scambio di informazioni tra i genitori e gli insegnanti, il servizio professionale e il direttore.
- (4) Il capoclasse ha l'obbligo di organizzare i colloqui individuali con i genitori almeno una volta alla settimana per informarli del livello delle competenze acquisite del proprio figlio in merito a tutte le materie, assenze e condotta. Per quanto riguarda i termini delle informazioni individuali il capoclasse informa gli insegnanti, i genitori, il direttore e il servizio professionale all'inizio dell'anno scolastico.
- (5) Il capoclasse ha l'obbligo di organizzare delle informazioni individuali con l'insegnante di materia ogni qualvolta il genitore lo richieda.
- (6) Il capoclasse conclude il voto di condotta con l'opinione del Consiglio di classe.

Articolo 16

Diritti e doveri del direttore

(1) Il Direttore ha l'obbligo di informare all'inizio dell'anno scolastico i maestri/insegnanti e i collaboratori professionali riguardo alle norme del presente Regolamento.

(2) Il direttore e il servizio professionale hanno il compito di controllare nel corso dell'anno scolastico l'attuazione del presente Regolamento.

(3) Il direttore ha l'obbligo di analizzare e prendere in considerazione qualsiasi osservazione dei genitori o del consiglio dei genitori che si riferisce al modo e processo di valutazione degli alunni e rispondere per iscritto al più tardi entro 15 giorni dal giorno del ricevimento della stessa.

Articolo 17

Nel momento in cui entra in vigore il presente Regolamento cessa di essere valevole il Regolamento sul monitoraggio e valutazione degli alunni delle scuole elementari e medie (Gazzetta Ufficiale nr. 92/95.).

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale".

Classe Amm.: 602-01/10-01/00407

Num.Prot.: 533-04-10-0001

Zagabria, 27 settembre 2010

MINISTRO
Dr.sc. Radovan Fuchs